



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“TEN. G. GIUFFRIDA”
DI SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Viale XV Gennaio – 92010 MONTEVAGO (AG)
Tel. 0925/39167 – Fax 0925/38062

C.F. 92011590848 Cod: Mecc. AGIC83500V e-mail agic83500v@istruzione.it
Sito: www.istitutocomprensivomontevago.eu
e-mail certificata: agic83500v@ecert.it

Prot. 2968/C1 del 09/11/2011

CIRCOLARE N.16

A tutto il personale docente e non docente
D.S.G.A.

OGGETTO: Nuova modulistica per la fruizione benefici ex art. 33 legge 104/92

Come è noto, l’art. 24 della Legge 183 del 24 novembre 2010 ha introdotto nuove disposizioni su permessi retribuiti a favore dei dipendenti che assistono familiari con disabilità grave, che possono sintetizzarsi come segue:

1. Viene ristretta la platea dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di disabilità grave.
2. Non è ammessa l’alternatività tra più beneficiari, in quanto i permessi possono essere accordati soltanto ad un unico lavoratore. La sola eccezione è prevista per i genitori di figli con disabilità grave ai quali è riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi in argomento alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per persona disabile.
3. Non sono più richiesti i requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell’assistenza. I permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per l’assistenza alla stessa persona; in base alla legge, quindi, viene individuato un unico referente per ciascun disabile.
4. Il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.
5. Viene prevista la decadenza del diritto alle agevolazioni in caso di accertamento di insussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in materia.
6. Viene istituita una banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica relativa ai benefici in argomento.

I permessi in questione sono previsti espressamente dalla Legge in esame (art. 33, comma 3) nella misura di tre giorni al mese.

Il vigente CCNL Comparto scuola, come noto, nulla prevede in termini di quantificazione oraria di detti permessi e/o di fruizione alternativa degli stessi; in adesione alla posizione espressa dal Dipartimento della Funzione Pubblica e da giurisprudenza consolidata si conferma, dunque, che il personale della scuola può fruire dei permessi di cui all'art. 33 comma 3 della L. 104/92 e s.m.i., solo nella modalità dei tre giorni al mese, richiedibili anche in maniera continuativa.

Ai sensi e per effetto della sopra citata disposizione normativa, tutte le amministrazioni sono tenute al riesame delle posizioni dei lavoratori che fruiscono dei benefici in oggetto e i lavoratori sono tenuti a conformare le loro posizioni alle recenti innovazioni introdotte.

Tutti gli interessati sono pertanto invitati a scaricare dall'area riservata del sito web dell'Istituto o ritirare in Segreteria la nuova modulistica resa obbligatoria dalla Circolare 45/2011 dell'INPS e a restituirla compilata e firmata all'Ufficio del Personale entro e non oltre il 30/11/2011.

Le disposizioni applicative della nuova normativa (Circolare 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica) prevedono inoltre che i **lavoratori beneficiari** di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010, **siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo e se possibile con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, salve dimostrate situazioni di urgenza.**

In assenza di altre indicazioni lo scrivente ritiene di quantificare il **congruo anticipo** necessario alla comunicazione della fruizione in **almeno 5 giorni** ed invita gli interessati, ove possibile, a produrre pianificazioni mensili, rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza.

Corre l'obbligo infine di rendere noto che il nostro Istituto, come ogni Amministrazione pubblica, è tenuto a comunicare annualmente (entro il 31 Marzo) al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruita a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzato per disposizione espressamente prevista dalla sopra citata normativa, al trattamento di tali dati sensibili e alla loro conservazione per un periodo massimo di gg. 30 dall'invio.

Si rammenta inoltre che il presupposto oggettivo per la fruizione dei sopra citati benefici è confermato nella condizione di **NON RICOVERO A TEMPO PIENO** della persona da assistere, con le eccezioni previste dalla normativa (interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie; ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazione terminale; ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di handicap grave per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare).

Montevago 09/11/2011

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Tirone